



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali



GDAP-0361004-2014

PU-GDAP-1e00-13/10/2014-0361004-2014

Ai responsabili delle OO.SS.
del Corpo di polizia penitenziaria

S.A.P.Pe

OSAPP

UIL PA/PP

Si.N.A.P.Pe.

UGL Polizia Penitenziaria

CISL FNS

CGIL FP/PP.

FSA - CNPP

e, p.c. Ai responsabili delle OO.SS. del
Comparto Ministeri

CISL FP

FP CGIL

UIL - PA Coord. Penit.

CONFSAL UNSA

Fed. Naz. UGL INTESA

FILP - FLP

USB PI

LORO SEDI

Alla Direzione Generale del
Personale e della Formazione
Rif. n. 5640 del 21.10.2014

OGGETTO: Utilizzazione del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria non idoneo ai compiti istituzionali – art.75 del d.lg. 443/92. D.D.G. 16 ottobre 2014 n.33.

Su richiesta della Direzione Generale del Personale, facendo seguito alla ministeriale n. GDAP-0352775 del 16.10.2014 relativa all'oggetto, si ritrasmette il provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 16 ottobre 2014, completo della tabella A.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

Ufficio Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria

VISTI gli articoli 75, 76 e 78 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 che disciplinano le modalità di trasferimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato inidoneo per motivi di salute all'assolvimento dei compiti d'istituto, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato;

VISTA la ripetuta legislazione volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni, che contempla riduzione del personale del comparto ministeri con conseguente eventuale esubero del personale in servizio e relativi procedimenti di mobilità obbligatoria;

RILEVATO che al primo settembre 2014, nei ruoli del personale del comparto ministeri sono in servizio 819 unità provenienti dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 23 inquadrati nella prima area, 793 nella seconda area e 3 nella terza area;

RILEVATO che le assegnazioni del personale transitato ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 443/92 devono necessariamente essere temperate con le aspettative del personale del comparto ministeri delle medesime aree e profili e di eguale anzianità;

CONSIDERATO che recenti rilevazioni dell'Ispettorato Generale di Finanza, hanno osservato che le posizioni di sovrannumerarietà nelle sedi territoriali possono essere considerate gestione diseconomica delle risorse umane;

RILEVATO che l'art. 78 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, laddove recita "1. Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazione dello stato del personale di cui all' 75 non comporta modifiche delle dotazione dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione. 2. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. 3. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero.", ha inteso istituire un contingente speciale del personale del comparto ministeri ove gli ex appartenenti al Corpo possono confluire ma ha anche introdotto una clausola di salvaguardia

*Ufficio: Seconda del Personale - Amministrativo e Tecnico, di ruoli e non di ruoli
Sezione I personale del comparto ministeri*



Ministero della Giustizia

Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria

generale, onde impedire un accrescimento sproporzionato delle spese per il personale;

RITENUTO che, ove la assunzione in sovrannumero riguardasse non la dotazione nazionale dell'area e del profilo professionale ma quella della sede, occorrerebbe considerare applicabile anche al singolo reparto del Corpo l'indisponibilità del posto, e che ciò appare incompatibile con il carattere della norma (che introduce una tutela del bilancio dello Stato) e con la necessità di efficienza del reparto interessato;

RITENUTA, pertanto, la necessità di assegnare il personale in argomento in sedi territoriali che dispongano di carenza di organico, non potendosi compiere assegnazioni che aumentino le posizioni in soprannumero;

RITENUTO che i commi 10 e 11 dell'articolo 76 prevedono termini perentori per il trasferimento (150 giorni dalla data di ricevimento della richiesta) e che è necessario disciplinare in via generale le procedure di assegnazione per ottenere omogeneità di trattamento e certezza dei tempi;

RITENUTO per quanto sopra che il trasferimento del personale del Corpo non idoneo ai compiti istituzionali debba avvenire, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, tenendo conto delle esigenze di servizio;

VISTO il sistema di classificazione del personale del comparto ministeri, introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 14 settembre 2007;

VISTO il contratto collettivo integrativo di amministrazione, sottoscritto il 29 luglio 2010, che ha individuato i profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria;

DECRETA

Art. 1

(Procedura e trasferimento)

1. L'istruttoria del procedimento di trasferimento, previsto dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha inizio con l'arrivo della richiesta dell'interessato alla Direzione generale del personale e della formazione.

*Ufficio: Sezione del Personale Amministrativo e Tecnico, di ruolo e non di ruolo
Sezione I personale del comparto ministeri*



Ministero della Giustizia

Il Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria

2. L'Ufficio secondo ed il Servizio della previdenza della Direzione generale, di concerto, valutano la sussistenza delle condizioni di legge.
3. In applicazione dell'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 443/92 (*Il trasferimento del personale di Polizia non idoneo ai compiti istituzionali deve avvenire tenuto conto delle esigenze di servizio*) gli uffici di cui al co. 2 valutano l'esistenza delle esigenze sulla base della dotazione organica, così come ridefinita dalle leggi sul contenimento della spesa pubblica e di riduzione del personale.
4. L'assegnazione alle singole sedi territoriali non deve determinare situazioni di soprannumerarietà.
5. Il dipendente che ha richiesto il passaggio di ruolo è invitato a scegliere una sede fra quelle individuate dall'Amministrazione nella quale sussistano sia la disponibilità organica sia l'interesse alla copertura.
6. Dopo l'accettazione della sede proposta fatta per iscritto da parte del dipendente, l'istruttoria prosegue con l'inoltro del fascicolo personale dell'interessato alla Commissione prevista dall'art 50 del decreto legislativo n. 443/92.
7. Acquisito il parere favorevole della Commissione *ex art 50*, il dipendente è avviato alla Commissione prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 738/81 per sostenere la prescritta prova.
8. Quando il dipendente non accetti la sede, l'istanza è rigettata ed il procedimento si conclude.

Art. 2

(Commissione *ex* articolo 50 d. lgs. n. 443/92)

1. La Commissione prevista dall'art 50 del decreto legislativo n. 443/92, valuta "*le questioni concernenti lo stato giuridico del personale*", e procede in dettaglio a verificare:
 - a) l'esistenza di procedimenti disciplinari;
 - b) l'esistenza di procedimenti penali in corso o definiti, con particolare riguardo a quei reati che avrebbero comportato il licenziamento se commessi da personale appartenente al comparto ministeri.
2. Nel parere reso, la Commissione dà conto delle risultanze ed esprime motivato parere sul transito.

*Ufficio Secondo del Personale - Amministrativo e Tecnico, di ruolo e non di ruolo
Sezione I personale del comparto ministeri*



Ministero della Giustizia

Ufficio Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione - Sezione III

Art. 3

(Commissione ex articolo 4 D.P.R. n. 738/81)

1. La Commissione prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 738/81 "esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato".
2. Ai fini di cui all'art. 1, la Commissione sottopone il dipendente interessato ad una prova per la valutazione del possesso della professionalità propria del profilo professionale nel quale egli abbia chiesto di essere inquadrato.
3. Nell'ambito di ciascuna area, l'inquadramento nel profilo professionale si compie in coerenza con il titolo di studio posseduto dall'interessato.

Art. 4

(Pareri)

1. I pareri sono espressi da entrambe le Commissioni con formula assertiva, non devono contenere formule dubitative, e non possono rinviare la decisione ad altro organo.
2. Se i due pareri, necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale, sono discordanti, la Direzione generale decide entro 150 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza.

Art. 5

(Inquadramento del personale)

1. L'inquadramento giuridico del dipendente è fatto nella fascia retributiva iniziale di ciascuna area, in applicazioni dell'art. 6, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007.
2. L'inquadramento avviene in applicazione della equiparazione dettagliata nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 78, comma 2, del decreto legislativo 443/92, è conservato il maturato economico, acquisito nella qualifica di provenienza rivestita nel Corpo.



Ministero della Giustizia

Direttore Generale del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria

Art. 6 (Decorso del termine)

1. Trascorso il termine di 150 giorni, senza alcuna pronuncia dell'Amministrazione, l'istanza si intende accolta ma nel predisporre il provvedimento si informa il Direttore Generale delle omissioni procedurali avvenute.

Art. 7 (Vigenza)

Le procedure previste dal presente decreto avranno applicazione con decorrenza 3 novembre 2014.

L'Ufficio primo provveda ad inserire questo decreto nella raccolta delle circolari e a comunicarlo alle strutture e dirigenti interessati.

Dato in Roma, il *16 ottobre 2014.*

Riccardo Turriani Vita

DECRETO - N. 33 - DEL 16 OTTOBRE 2014

EQUIPARAZIONE TRA I RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI		
RUOLI POLIZIA PENITENZIARIA - D. LGS. 443/92 E D. LGS. 146/00	CLASSIFICAZIONE PERSONALE COMPARTO MINISTERI CCNL 14.09.2007	
	AREA E FASCIA RETRIBUTIVA	PROFILO PROFESSIONALE
AGENTE	A II - F1	IN COERENZA CON IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO
AGENTE SCELTO		
ASSISTENTE		
ASSISTENTE CAPO		
VICE SOVRINTENDENTE		
SOVRINTENDENTE		
SOVRINTENDENTE CAPO		
VICE ISPETTORE		
ISPETTORE		
ISPETTORE CAPO		
ISPETTORE SUPERIORE		
ISPETTORE SUPERIORE S. C.		
VICE COMMISSARIO	A III - F1	IN COERENZA CON IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO
COMMISSARIO		
COMMISSARIO CAPO		
COMM. COORDINATORE PENITENZIARIO		